



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 486 DEL 20/01/2025

OGGETTO: Permessi e concessioni ministeriali di ricerca di risorse geotermiche a media e bassa entalpia per gli impianti pilota sperimentali definiti dall'art. 1 comma 3 bis del D.lgs. n. 22/2010. Quantificazione, per il periodo 2011-2025, degli importi unitari dei canoni annui di cui all'art. 16 comma 3 del D.lgs. 22/2010 in attuazione alla D.G.R. n. 21/2025.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il D.lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 recante "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99".

Tenuto conto che a norma del predetto Decreto, sono definiti di interesse nazionale (art. 1 comma 3bis) i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre

impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW.

Tenuto, altresì, conto che:

- per quanto stabilito dall'art. 3 comma 2bis del D.lgs. n. 22/2010, nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; all'atto del rilascio del **permesso di ricerca**, l'autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca;
- per quanto stabilito dall'art. 6 comma 3bis del D.lgs. n. 22/2010, nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3bis, l'autorità competente al **rilascio della concessione** è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la Regione interessata;

Considerato che:

- il canone annuale per i permessi di ricerca di risorse geotermiche è stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs. n. 22/2010 ed è dovuto all'autorità competente che, nel caso degli impianti di cui all'art. 1 comma 3bis del decreto medesimo, è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale canone, fissato dalla norma a 325 €/km², è aggiornato annualmente dall'autorità competente (art. 16 comma 7 del D.lgs. n. 22/2010) per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT;
- il canone annuale per le concessioni di risorse geotermiche è stabilito dall'art. 16 comma 2 del D.lgs. n. 22/2010 ed è dovuto all'autorità competente che, nel caso degli impianti di cui all'art. 1 comma 3bis del decreto medesimo, è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale canone, fissato dalla norma a 650 €/km², è aggiornato annualmente dall'autorità competente (art. 16 comma 7 del D.lgs. n. 22/2010) per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.

Tenuto conto che in aggiunta ai canoni dovuti all'autorità competente, è previsto dall'art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 22/2010, che il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia debba corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui al comma 1 e 2 del Decreto medesimo.

Vista la D.G.R. n. 21 del 15.01.2025 con quale è stato:

- definito - per i permessi di ricerca ministeriali di risorse geotermiche a media e bassa entalpia di impianti pilota sperimentali definiti dall'art. 1 comma 3 bis. del D.lgs. 22/2010 – che l'importo del canone di cui all'art. 16 comma 3 sia pari alla misura massima stabilita dalla norma, ovvero pari al 100% di quello di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- definito - per le concessioni di coltivazione ministeriali di risorse geotermiche a media e bassa entalpia di impianti pilota sperimentali definiti dall'art. 1 comma 3 bis. del D.lgs. 22/2010 - che l'importo del canone di cui all'art. 16 comma 3 sia pari alla misura massima stabilita dalla norma, ovvero pari al 100% di quello di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- stabilito che, anche in assenza di comunicazione da parte dell'autorità ministeriale competente degli importi di cui art. 16 commi 1 e 2 del D.lgs. 22/2010 così come maggiorati dall'art. 16 comma 7 del medesimo Decreto, l'aggiornamento ed il conseguente importo annuale del canone di cui al comma 3 sia determinato dal

dirigente del Servizio regionale competente in materia di geotermia nel rispetto di quanto deliberato ai precedenti punti 1 e 2;

Tenuto conto che le variazioni percentuali annue dell'indice dei prezzi al consumo indicate dall'ISTAT per il periodo 2011-2025 sono i seguenti:

| Media annua FOI rispetto anno precedente [%] | Anno |
|--|------|
| +1,6 | 2011 |
| +2,7 | 2012 |
| +3,0 | 2013 |
| +1,1 | 2014 |
| +0,2 | 2015 |
| -0,1 | 2016 |
| -0,1 | 2017 |
| +1,1 | 2018 |
| +1,1 | 2019 |
| +0,5 | 2020 |
| -0,3 | 2021 |
| +1,9 | 2022 |
| +8,1 | 2023 |
| +5,4 | 2024 |
| +0,8 | 2025 |

Considerato, altresì, che l'importo inizialmente fissato dal D.lgs. n. 22/2010 è pari a 325 €/km² per i permessi di ricerca e pari a 650 €/km² per le concessioni e che l'importo dei canoni di cui all'art. 16 comma 1 (permessi) e comma 2 (concessioni) del medesimo decreto è determinabile annualmente come da tabella sottostante:

| Media annua FOI rispetto anno precedente [%] | Anno | Canone permessi di ricerca Art. 16 comma 1 del D.lgs. n. 22/2010 [€/Km ²] | Canone concessioni Art. 16 comma 2 del D.lgs. n. 22/2010 [€/Km ²] |
|--|------|---|---|
| | 2010 | 325,00 | 650,00 |
| +1,6 | 2011 | 330,20 | 660,40 |
| +2,7 | 2012 | 339,12 | 678,23 |
| +3,0 | 2013 | 349,29 | 698,58 |
| +1,1 | 2014 | 353,13 | 706,26 |
| +0,2 | 2015 | 353,84 | 707,67 |
| -0,1 | 2016 | 353,48 | 706,97 |
| -0,1 | 2017 | 353,13 | 706,26 |
| +1,1 | 2018 | 357,01 | 714,03 |
| +1,1 | 2019 | 360,94 | 721,88 |
| +0,5 | 2020 | 362,75 | 725,49 |
| -0,3 | 2021 | 361,66 | 723,32 |
| +1,9 | 2022 | 368,53 | 737,06 |
| +8,1 | 2023 | 398,38 | 796,76 |
| +5,4 | 2024 | 419,89 | 839,79 |
| +0,8 | 2025 | 423,25 | 846,50 |

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di prendere atto di quanto descritto in premessa;
2. quantificare, per le annualità dal 2011 al 2025, l'ammontare unitario [€/Km²] dei canoni annuali di cui all'art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 22/2010 secondo gli importi di cui alla sottostante tabella

| Anno | CANONE PERMESSI DI RICERCA Art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 22/2010 [€/Km²] | CANONE CONCESSIONI Art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 22/2010 [€/Km²] |
|-------------|--|--|
| 2010 | 325,00 | 650,00 |
| 2011 | 330,20 | 660,40 |
| 2012 | 339,12 | 678,23 |
| 2013 | 349,29 | 698,58 |
| 2014 | 353,13 | 706,26 |
| 2015 | 353,84 | 707,67 |
| 2016 | 353,48 | 706,97 |
| 2017 | 353,13 | 706,26 |
| 2018 | 357,01 | 714,03 |
| 2019 | 360,94 | 721,88 |
| 2020 | 362,75 | 725,49 |
| 2021 | 361,66 | 723,32 |
| 2022 | 368,53 | 737,06 |
| 2023 | 398,38 | 796,76 |
| 2024 | 419,89 | 839,79 |
| 2025 | 423,25 | 846,50 |

3. di trasmettere il presente atto al MASE;
4. di pubblicare il presente atto sul BUR nonché nel sito istituzionale della Regione Umbria – Canale tematico AMBIENTE/ATTIVITÀ ESTRATTIVE/MINIERE;
5. L'atto è immediatamente efficace

Perugia lì 20/01/2025

L'Istruttore
Simone Padella

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 20/01/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile
Simone Padella

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 20/01/2025

Il Dirigente
Leonardo Arcaleni

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2